Unione Colline Matildiche

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Repertorio n°
CONVENZIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI
"COLLINE MATILDICHE" PER LA GESTIONE UNITARIA DEI CREDITI
PATRIMONIALI E TRIBUTARI E LORO RISCOSSIONE COATTIVA
L'anno 2014, il giorno 19 del mese di MARZO
in QUATIOO (ASTELLA presso la sede dell'Unione Colline Matildiche,
con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge
TRA
• il Comune di Albinea (RE) in persona del Vice-Sindaco dott. Luca Poletti,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Albinea, il quale interviene nel
presente atto in forza della delibera consiliare n. 77 del 23.12.2013;
• Il Comune di Quattro Castella (RE) in persona del Sindaco dott. Andrea Tagliavini,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Quattro Castella, il quale interviene
nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 88 del 23.12.2013;
• Il Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) in persona del Sindaco Mauro Bigi,
domiciliato per la sua carica presso il Comune di Vezzano sul Crostolo, il quale
interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 40 del 30.12.2013;
• L'Unione Colline Matildiche in persona del Presidente dott. Luca Poletti,
domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Colline Matildiche", il quale interviene
nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 4 del 30.01.2014;
PREMESSO
Che il Comune di Albinea con delibera del C.C. n. 62 del 3.11.2008, il Comune di
Quattro Castella con delibera del C.C. n. 66 del 6.11.2008, ed il Comune di Vezzano
sul Crostolo con delibera C.C. n. 50 del 6.11.2008, si sono costituiti in Unione ai
sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Colline







Matildiche";

- che con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- > che l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci aderenti all'Unione in data 09.12.2008;
- che si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto;
- che con deliberazione dei rispettivi consigli comunali n. 77 del 23.12.2013, n. 88 del 23.12.2013, n. 40 del 30.12.2013, esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Albinea, Quattro Castella, e Vezzano sul Crostolo hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni e dei servizi inerenti alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari dei Comuni aderenti, ed alla loro riscossione coattiva, per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria;
- che presso i Comuni dell'Unione i relativi uffici competenti sono già operanti in tal senso;
- che si ritiene opportuno uniformare tali esperienze per una gestione unitaria ed omogenea delle funzioni svolte presso tutti i Comuni facenti parte dell'Unione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sig.ri nella loro qualità di Sindaci pro-tempore, e Presidente pro-tempore dell'Unione dei Comuni "Colline Matildiche" si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

La presente convenzione disciplina sul territorio dell'Unione dei Comuni "Colline



IL SINDACO

Matildiche" il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni e dei servizi inerenti alla gestione dei crediti patrimoniali e tributari dei Comuni aderenti, ed alla loro riscossione coattiva, per i quali hanno avuto esito negativo le ordinarie procedure di riscossione volontaria.

I Comuni di Albinea, Quattro Castella, e Vezzano sul Crostolo, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono pertanto all'Unione dei Comuni "Colline Matildiche", che a mezzo del legale rappresentante accetta, la titolarità delle predette funzioni e servizi, anche in ogni rapporto con i terzi, privati, enti ed organismi.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a contenere il fenomeno della morosità attraverso una più efficace politica delle entrate, mirante soprattutto ad accelerare e garantire il recupero dei crediti insoluti, allo scopo di perseguire:

- la trasparenza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
- il consolidamento delle risorse proprie ed il recupero di liquidità;
- l'uniformità di criteri ed interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'equità e la tutela dei cittadini che, diversamente, pagano regolarmente il dovuto. Si dà a tal fine atto che, in seno all'Unione, è già costituita l'apposita l'Unità di progetto "Gestione crediti", istituita con deliberazione giuntale n. 24 del 5.9.2011, preposta all'esercizio dei compiti e delle funzioni di cui sopra, con sede operativa temporaneamente stabilita presso il Comune di Albinea-area economico-finanziaria/tributi.

Art. 4 - Funzioni trasferite ed ambiti d'intervento

Rientrano nell'ambito di applicazione della presente convenzione ogni azione mirata all'organizzazione, prevenzione, controllo e monitoraggio dei crediti insoluti, fino alla loro riscossione coattiva, incasso e riversamento nelle casse degli Enti titolari, ed





eventuale cessione.

Conseguentemente, la Struttura dell'Unione è preposta a svolgere:

- attività di sollecito, sia bonario, sia formale; resta inteso che l'attività di primo sollecito resta in capo ai singoli Enti;
- ogni compito connesso ai procedimenti di riscossione coattiva (emissione ingiunzioni, notifiche, avvio procedure esecutive/cautelari), previa valutazione sul debito e sul debitore, per meglio definire la strategia da utilizzare; questa parte risulta fondamentale per non adottare azioni a caso, ma per raggiungere nel modo più veloce e meno oneroso possibile il risultato atteso, ovvero la riscossione del credito;
- definizione della strategia, mediante elaborazione delle informazioni pervenute dalle banche dati, nel rispetto dei vincoli derivanti dai limiti degli importi (per fermi, ipoteche, ecc...);
- eventuale concessione di rateizzazioni di pagamento;
- riscossione;
- rendicontazione e riversamento nelle casse degli Enti titolari;
- cessione dei crediti: sotto questo profilo, i Comuni, benché titolari dei crediti, autorizzano l'Unione a cedere, per conto loro, i crediti scaduti che, sotto il profilo economico, non è conveniente perseguire, quelli inesigibili o di eccessiva difficoltosa riscossione (per creditore irreperibile, residente all'estero, ecc.); ogni valutazione intorno all'attivazione dell'istituto compete alla Struttura.

Le predette attività sono svolte anche, se necessario, con l'ausilio di professionalità esterne (incarichi legali, consulenze professionali, services di recupero dei crediti).

Al fine di agevolare il processo di recupero, la Struttura è autorizzata a concedere rateizzazioni e dilazioni di pagamento, nell'ambito di apposita normativa regolamentare.



IL SINDACO (Andrea Tagliavini)



Art. 5 – Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione, ed ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni "Colline Matildiche".

Art. 6 - Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria dei crediti patrimoniali e tributari, e della loro riscossione coattiva, è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione.

Art. 7 – Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti le funzioni ed i compiti di cui ai precedenti articoli è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogniqualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta possono essere invitati a partecipare, con specifiche competenze tecnica e amministrativa, dipendenti o consulenti dell'Unione.

L'Unione s'impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione e relativi agli interventi.

In sede di conto consuntivo il Consiglio dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione, è definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.; tale dotazione sarà costituita attraverso le forme previste dal Titolo 2°, Capo 3°, Sezione 2^ del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.



IL SINDACO (Andrea Ragliavini)



Art. 9 – Ripartizione delle spese

I costi globali delle funzioni trasferite vengono sostenuti dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi, al netto delle entrate della struttura, sono ripartiti tra l'Unione ed i Comuni così come segue:

- il 25% sulla base del numero delle pratiche inerenti al recupero dei crediti trasferite da ciascun Comune all'Unione per la gestione, ovvero di quelle gestite dall'Unione per l'Unione medesima;
- il 75% in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune, al 31
 dicembre del penultimo anno precedente.

Saranno rimborsate al Comune d'appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Art. 10 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione potranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione di quanto in oggetto della presente convenzione.

I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario.

Art. 11 - Recesso - Revoca - Scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 5 dello Statuto, ha effetto dall'esercizio finanziario successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili



L SINDACO (Andrea (agliavini)



acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dismissione o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione o di scioglimento dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste all'art. 4 dello Statuto. In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 del D.lgs. 165 del 30.3.2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria pianta organica.

Art. 12 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno di esclusiva competenza del Foro di Reggio Emilia.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta involta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata, sarà conservata agli atti







degli enti sottoscrittori, e sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Albinea

Il Vice-Sindaço - Luca Poletti

Per il Comune di Vezzano Sul Crostolo

Il Sandaco – Mauro Bigi

Per il Comune di Quattro Castella

Il Sindaco - Andrea Tagliavini

Per l'Unione Colline Matildiche

Il Presidente - Luca Poletti

8